



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 11/07/2019

FATTO

Il ricorrente rappresenta di essere stato titolare di un contratto di sovvenzione, stipulato nel marzo del 2002, e di un conto corrente acceso presso l'intermediario convenuto; precisa che il contratto di sovvenzione si è risolto per mancato rimborso del debito, mentre sul conto corrente è maturato un debito non soddisfatto.

In considerazione del tempo trascorso, con nota del 18/10/2018, rimasta priva di riscontro, chiedeva un aggiornamento sulla posizione; avendo appreso che la posizione era stata presa in carico dalla F** spa e poi dalla C***M** srl, formulava a tali soggetti, inutilmente, «istanza di visibilità della relativa documentazione con particolare riferimento alla esistenza (o meno) di atti interruttivi della prescrizione».

Chiede pertanto l'esibizione della eventuale documentazione attestante la interruzione dei termini di prescrizione del credito vantato nei confronti del ricorrente.

Costitutosi, l'intermediario rappresentando: di avere comunicato, con nota del 18/05/2005, al ricorrente ed alla sig.ra M., quale fideiubente, la revoca di una apertura di credito concessa a valere sul conto corrente del ricorrente stesso, intimando il pagamento del relativo debito; di avere comunicato, con nota del 18/06/2008, ai medesimi soggetti la risoluzione di una sovvenzione di originari € 12.000,00 a suo tempo concessa al ricorrente e garantita dalla sig.ra M., intimando il pagamento del debito derivante dalla sovvenzione e dallo scoperto frattanto maturato sul conto corrente; che, con lettera del 23/06/2008 il ricorrente, riconoscendosi debitore delle somme intimate, preannunciava la presentazione



di un piano di sistemazione, peraltro poi mai pervenuto; di avere conferito con procura del marzo 2012 un apposito mandato alla società F** spa per la gestione della attività di recupero di una serie di crediti, tra cui quello vantato verso il ricorrente; che nell'ambito di tale mandato, la F** spa ha trasmesso agli obbligati comunicazione dell'8/2/2016, con la quale veniva loro intimato il pagamento della somma complessiva di € 17.820,58, oltre accessori, per le ragioni di credito suesposte.

Ritiene che tale nota dimostri in modo incontrovertibile la perdurante esistenza del proprio credito e l'intervenuta interruzione della prescrizione.

Chiede pertanto che l'Arbitro voglia dichiarare cessata la materia del contendere, essendo stata prodotta la documentazione richiesta.

In sede di repliche, il ricorrente ritiene che erroneamente l'intermediario chieda la declaratoria di cessazione della materia del contendere sul presupposto della documentata interruzione del termine di prescrizione.

Osserva che dopo la nota del 18/6/2008 e del riscontro del 23/6/2008 e sino ad oggi non è più intercorsa alcuna corrispondenza utile ad interrompere il termine di prescrizione; tale, a suo avviso, non potendo essere la nota dell'8/2/2016, tra l'altro in quanto, in primo luogo, il ricorrente non ha mai risieduto all'indirizzo di spedizione e, in secondo luogo, la sig. M. è deceduta nel maggio 2010.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene che il credito possa oramai ritenersi prescritto per mancata notifica.

Insistendo, pertanto, nelle richieste formulate nel ricorso.

A sua volta ha replicato l'intermediario osservando che le conclusioni rassegnate dal ricorrente nel ricorso introduttivo concernono solo la richiesta di esibizione della documentazione attestante l'interruzione dei termini di prescrizione; ed a tale riguardo osserva di avere «prodotto l'unica comunicazione idonea allo scopo che abbia ad oggi rinvenuto».

A tal fine, precisa che la comunicazione di F*** spa abbia raggiunto o meno lo scopo è irrilevante, non costituendo l'accertamento del decorso o meno della prescrizione l'oggetto del ricorso o del reclamo da esso richiamato.

Ritiene peraltro infondate le argomentazione avversarie, in quanto l'indirizzo di spedizione della nota dell'8/2/2016 corrispondeva al domicilio eletto dal ricorrente al momento dell'accensione del rapporto di conto corrente, avendo questi vergato l'indirizzo di proprio pugno dopo la propria sottoscrizione (indirizzo del resto indicato come proprio dal ricorrente nella sua lettera del 23/6/2008).

DIRITTO

Preliminarmente, in riferimento all'oggetto della domanda, osserva il Collegio che il ricorrente, nel modulo di ricorso, si è limitato a chiedere espressamente l'esibizione della documentazione di cui in narrativa dei fatti, rinviando comunque al reclamo del 24/01/2019 ed insistendo nelle richieste *ivi* contenute; ed anche nel reclamo il ricorrente aveva invitato l'intermediario a produrre la documentazione in parola, pur ventilando la possibilità di una successiva richiesta di accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito ma tuttavia non formulando una espressa richiesta a tale riguardo.

In sede di repliche, il ricorrente - pur se nella parte conclusiva si limita a insistere nelle richieste già formulate nel ricorso - sembrerebbe volere richiedere altresì una pronuncia di accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito dell'intermediario, giacché si oppone alla declaratoria della cessazione della materia del contendere sul rilievo che sarebbe erronea l'affermazione dell'intermediario circa l'avvenuta interruzione della prescrizione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Tale estensione del *thema decidendum* rende inammissibile tale ultima richiesta formulata soltanto in sede di repliche giacché, secondo il costante orientamento dell'Arbitro, le repliche successive alle controdeduzioni sono funzionali, in ossequio al principio del contraddittorio, a ribadire e meglio puntualizzare le posizioni delle parti, non potendo in esse ammettersi la proposizione di nuove domande (v. Collegio di Bari, decisione n. 24245/2018; Collegio di Milano, decisione n. 10694/2016).

Quanto invece alla domanda di esibizione della documentazione "attestante la interruzione dei termini di prescrizione del credito", in considerazione di quanto prodotto dall'intermediario con le controdeduzioni (nello specifico, la nota dell'8/2/2016) e quanto dichiarato dallo stesso in sede di controrepliche, non sussistono motivazioni che ostacolino una declaratoria della cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS